

Il colloquio virtuale di due Codici. Le indagini sul tardoantico, beneficiarie da decenni di una fortuna che non conosce declino, acquisiscono ora un ausilio informatico, liberamente fruibile e dalle molteplici potenzialità, che proprio nell'ambito di quella fase storica investe due dei più importanti documenti, il *Codex Theodosianus* e il *Codex Iustinianus*. Il rapporto tra le due codificazioni appare tanto affascinante quanto problematico. Il primo costituisce una delle fonti del secondo, ma a differenza di questo ci è giunto incompleto – gravi i vuoti dei primi cinque libri, restituiti pressoché soltanto dall'estratto del *Breviarium* –, e in generale la sua palinogenesi può valersi in misura relativa del Codice successivo, sia per gli incisivi interventi operati dalla commissione giustiniana del 528 sulle precedenti *constitutiones* messe a partito, sia per le varianti sistematiche delle due raccolte ufficiali. Proprio al rapporto tra questi due 'pilastri' legislativi susseguirsi a Costantinopoli nell'arco di un secolo – e presentati qui rispettivamente secondo le edizioni di Theodor Mommsen e di Paul Krüger – si rivolge il data-base *ACTI 2.0 Auxilium in Codicem Theodosianum Iustinianumque investigandos*, messo a punto da Iole Fagnoli, docente nelle Università di Milano e di Berna, la quale in precedenza (2009, *LED Edizioni Universitarie di Lettere Economia e Diritto s.r.l.*) aveva curato un CD ROM di identico titolo, frutto di un Programma PRIN condotto in collaborazione con colleghi di diversi Atenei e con remota origine nella ricerca avviata da Manlio Sargenti sulla ricostruzione della normativa tardoimperiale. L'evoluzione delle tecniche informatiche applicate alle fonti, l'obsolescenza del CD ROM come tipologia di memoria informatica ricollegabile alla nascita del World Wide Web, il lodevole intento etico-scientifico, ormai fortunatamente diffuso, di porre a disposizione della comunità degli studiosi una banca-dati in *open access*, oltre ovviamente alla perfezionata riedizione di uno strumento basilare per l'indagine storico-giuridica, l'hanno indotta alla realizzazione di cui stiamo parlando, accessibile nel sito *web* dell'Ateneo elvetico, a cui si deve un determinante supporto (https://www.roma.unibe.ch/forschung/index_ger.html). Stante la provenienza del testo di-

gitalizzato dei due Codici dalle auliche e usitate edizioni del Mommsen e del Krüger, di cui si è detto, nonché per la competenza e l'impegno posti dalla Collega e amica della Statale nella realizzazione dell'opera, il peraltro condivisibile rilievo di Maria Antonietta Ligios (in questa *Rivista*, I.1, 2020, 122) circa la frequente inaffidabilità delle attuali edizioni delle fonti giuridiche liberamente accessibili nella rete, incontra nel presente data-base un'eccezione tanto felice quanto meritoria. Nel titolo di questo *Sul tavolo*, che del resto richiama un'immagine della stessa Autrice («the two codifications are in continuous dialogue»), è certamente metaforico, ma non a mero effetto, il richiamo a un dialogo tra le due codificazioni, per l'evidente rapporto multiforme, biunivoco, capillare, che il data-base instaura nella coppia di fonti. Muovendo da uno dei due Codici (per il Teodosiano *Interpretatio* compresa), da un lemma, dall'*inscriptio*, dalla *subscriptio* di una legge, e pertanto dalla data e dal luogo di emanazione, si giunge subito in visione contemporanea alle corrispondenze possibili con l'altra. Tuttavia i due *Codices* non sono digitalizzati solo in rapporto alle costituzioni comuni, ma entrambi nella loro totalità (per il *Codex Iustinianus* leggi in greco comprese), così come figurano le *Constitutiones Sirmondianae* e le *Novellae Post-theodosianae*, *Interpretatio* compresa (ed. Mommsen-Meyer). Il corredo delle informazioni, in tedesco e in italiano, è completo ed esauriente, giungendo anche a formulare esempi specifici di ricerca ipertestuale. È anche presente – e ciò non può dirsi consueto – un contributo introduttivo dell'Autrice in lingua inglese sulle due codificazioni e i precedenti strumenti informatici approntati per la relativa ricerca (del resto anche l'applicazione alle fonti antiche dell'intelligenza artificiale è da tempo oggetto di riflessione scientifica). I testi, presentati in veste chiara ed elegante, sono inoltre stampabili. Almeno finché non sarà realizzata, specie per il Teodosiano, quell'edizione elettronica con visualizzazione dei manoscritti auspicata da Gianfranco Purpura (*Il trattamento digitale delle fonti giuridiche di tradizione manoscritta*, in *Diritto romano e scienze antichistiche nell'era digitale. Convegno di studio, Firenze 12-13 sett. 2011*, Torino 2011, 114-115) – ma credo anche in seguito: non ha scadenza il *memento*, riproposto dallo stesso Purpura (e, ancora in questa *Rivista*, I.1, 187, da Andrea Trisciuglio), dei nani sulle spalle di giganti –, la consultazione delle edizioni cartacee rimane imprescindibile, e in tal senso il corredo palinogenetico di quella mommseniana con un denso vo-

lume di *Prolegomena* e l'indicazione, per ogni legge, di tutti i manoscritti del *Breviarium*, del Teodosiano integro e delle altre fonti che la recano, varianti comprese, costituisce una straordinaria miniera euristica (ancorché, mi permetto di aggiungere, non sempre messa a frutto). Nondimeno, per la ricerca delle corrispondenze tra i due Codici, *ACTI 2.0* è uno strumento di una comodità e un'immediatezza insuperabili, anche perché, a prescindere dalla disagiata contemporanea consultazione dei tomi che videro la luce *apud Weidmannos*, solo partendo dall'edizione Mommsen, e quindi da una legge del Teodosiano, si ottiene il confronto, pur non a testo pieno, con la corrispondente *constitutio* del Codice giustiniano, mentre se si prende l'avvio dalla norma in quest'ultima sede tale risultanza è preclusa. Un ausilio dunque prezioso e che giunge a buon punto, recando l'implicita sollecitazione a un costante e rigoroso confronto con le fonti, tanto più opportuno, a mio credere, nell'attuale temperie accademica caratterizzata da pubblicazioni monografiche che affluiscono in gran copia, in genere a cadenze quadrimestrali. Un'indicazione ovvia? Può darsi, tuttavia a me piace scorgerla e la saluto con piacere.

Emptio venditio e locatio conductio, una parentela stretta. Leggendo le Istituzioni di Gaio nel luogo in cui si occupano della *locatio conductio* (3.142-147) è difficile sfuggire all'immediata impressione che, in virtù di una singolare scelta del maestro antonino, sia assente il *proprium* disciplinare del citato contratto consensuale, in quanto si prescinde del tutto dall'esame degli elementi costitutivi del medesimo. Pressoché l'intero spazio è dedicato infatti a una comparazione tra la *locatio conductio* e l'*emptio venditio*, nel dichiarato quadro di regole simili e di una sorta di *familiaritas* che le accomuna, tanto che *in quibusdam causis* – l'istituzionista ne mostrerà tre – si è discusso tra i *prudentes* se ricorresse l'una o l'altra delle due tipologie contrattuali. Anche il *ductus* espositivo è abbastanza particolare, perché ad esempio ricorre ogni volta, e quasi con identiche parole, l'insistita ripetizione dei termini del problema – locazione o compravendita – determinato dalla forte affinità di cui si è detto. Le tre fattispecie, peraltro assai note, sono la concessione *in perpetuum* dei fondi municipali (3.145), l'ingaggio dei gladiatori per un combattimento circense (3.146) e la fabbricazioni degli anelli commissionata all'*aurifex* che fornisce anche l'oro

necessario (3.147). Proprio del particolare taglio dell'esposizione gaiana e dell'analisi delle tre fattispecie «borderline» si occupa il recente libro di Sara Longo, *Emptio venditio et locatio conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur. Le fattispecie gaiane oggetto di dibattito giurisprudenziale*, Torino, Giappichelli, 2019, X-320. L'Autrice, che a ogni singolo 'Tatbestand' aveva dedicato nell'ultimo decennio (almeno) uno studio specifico, ora ha posto di nuovo mano ai precedenti contributi e li ha convogliati nel libro che qui si segnala, operandone una *reductio ad unum* a dispetto delle apparenze tutt'altro che agevole, in quanto non si è trattato di una mera collazione logistica, ma di un laborioso coordinamento implicante meditate modifiche di impostazioni pregresse, adeguamenti formali, redazione di note introduttive e conclusive, aggiornamento bibliografico; per tacere del corredo finale degli indici, che, quantunque non impegnativo sul piano concettuale, richiede occhio sempre vigile, tanto che – almeno in base alla mia personale esperienza – non è frequente consultare indici delle fonti privi di errori e omissioni. Ne esce un'indagine rigorosamente esegetica – come del resto tutte quelle di Sara Longo –, limpida e penetrante, che va seguita lungo il suo percorso con l'attenzione che merita, sconsigliando in questa sede una sintesi cursoria che per ciò stesso risulterebbe inopportuna e riduttiva. D'altronde innumerevoli e stimolanti sono le suggestioni che derivano dalla lettura del saggio: dalla misurata valutazione del metodo espositivo di Gaio, tanto più interessante in quanto originata da una trattazione, quella della *locatio conductio*, che presenta i singolari caratteri di cui si è detto; al rilievo, foriero di ulteriori spunti euristici, legato all'unico caso, quello della confezione degli anelli, in cui l'istituzionista cita l'opinione di un giureconsulto, Gaio Cassio Longino, il cui parere non si è imposto; all'implicazione pubblicistica connessa alla *locatio in perpetuum* degli *agri vectigales*, il tutto nella cornice di un'attenta disamina che non si appaga dei rimarcati aspetti comuni delle tre problematiche ma svela anche i profili sotto i quali le stesse non appaiono affatto omologabili, e altro ancora. Mi permetto infine una parentesi di natura personale. Molti anni fa – quasi me ne ero dimenticato – anch'io, sia pure da angolo visuale un po' diverso, dedicai un saggio specifico al passo sulla compravendita/locazione–conduzione dei gladiatori (*Gai. 3.146: fra dogma della pendenza e condizione*, in *Studi T. Carnacini*, III, Milano 1984, 663-695). Il testo aveva già dato luogo a un caleidoscopio di teorie: sulla scia del Beseler – il

quale non è stato soltanto un ‘Interpolationenjäger’—, in chiave di qualificazione giuridica di quell’usitata fattispecie della prassi, avevo prospettato la presenza di due contratti paralleli e separati, uno di *emptio venditio* per mille denari sottoposto a condizione che il gladiatore Tizio esca dal combattimento ucciso o menomato (resta presso l’impresario dei *ludi*, che paga il prezzo), uno di locazione-conduzione con mercede di venti denari a condizione che lo stesso esca incolume (l’impresario corrisponde al *lanista* la mercede come corrispettivo per la rischiosa fatica del combattente e glielo restituisce); ovviamente a seconda dell’avverarsi dell’una o dell’altra *condicio* in rapporto di reciproca elisione non è possibile che, a combattimento concluso, Tizio risulti insieme venduto e locato. L’Autrice mi critica decisa e ha ragione, perché quanto scritto poco sopra è quello che intendevo dire, sennonché, non trattandosi del fulcro della ricerca, in quella sede mi sono espresso in una forma ellittica e poco perspicua che si prestava all’equivoco. Tuttavia avevo parlato di *condiciones* al plurale perché sono due, come due sono i contratti, ma non pensavo di apporre a ciascuno di questi una copia di clausole. In realtà ci sarebbe anche qualcos’altro (alludo alla chiusa del paragrafo gaiano), ma non è questa la sede. Allora concludo con un auspicio: che il bel libro di Sara Longo oltre che sul mio venga a trovarsi, non occasionalmente né di passaggio, su molti altri tavoli.

Uno storico, sconfinato ‘nonluogo’. È dato di comune scienza che il termine ‘utopia’ deriva dal romanzo filosofico di Thomas More (Lovanium 1516), ove è così chiamata un’isola immaginaria, l’*Utopia insula*, sede di una società ideale. Il vocabolo, dall’evidente etimo greco di ‘non-luogo’, è poi passato a indicare nel linguaggio comune un *quid* di vagheggiata ma impossibile realizzazione, che pertanto non si dà, non potrà mai esistere. Del tutto diverso dall’utopia è invece il ‘nonluogo’, ché quest’ultimo, dal nome pure di origine letteraria in quanto coniato una trentina d’anni or sono dall’antropologo francese Marc Augé, *Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité*, Paris 1992 (trad. it. *Nonluoghi*, Milano 2018), a dispetto del nome che indurrebbe ad affratellarlo alla prima, di chimerico non ha proprio nulla, giacché dal canto suo non solo esiste, ma nella società attuale ricorre addirittura in quantità incalcolabili, ed è in genere affollato da individui che, a seconda delle circostanze, vi sostano

più o meno a lungo, vi si incrociano, lo percorrono in ogni direzione. Sono per esempio nonluoghi le autostrade, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, i centri commerciali, le sale d'aspetto: perfino Disneyland – chi lo avrebbe pensato? – è un fantasmagorico modello di nonluogo. Luoghi dunque, questi non-luoghi figli della provvisorietà 'surmoderna' (altro conio neologistico dell'Augé), che si connotano essenzialmente in negativo: anonimi, impersonali, non identitari, non storici, non relazionali. Nel recentissimo libro di Antonio Palma, *Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana*, Torino, Giappichelli, 2020, pp. XIV-139, la cittadinanza romana dei primi due secoli dell'Impero, con immagine di icastica efficacia, è assimilata a un 'nonluogo', ossia a uno spazio avulso dalla dimensione temporale ove coloro che vi si ritrovano hanno «come unica forma di autoriconoscimento» quella, appunto, di essere fisicamente lì: nel nostro caso in sterminata e multietnica compagnia. Una cittadinanza – agli antipodi rispetto alla concezione delle *poleis* greche – fondata sull'accoglienza e l'inclusività nell'eterna cornice valoriale dell'*humanitas*, fonte di un rapporto relativistico che lungo il percorso storico aderisce «liquidamente» all'evolversi dell'ordine giuridico, e in cui lo *status* di *civis* non reca l'impronta dell'identità, ma semmai quella della garanzia. Soltanto rispetto a quest'ultima si può infatti parlare di esclusività: emblematico in tal senso il *caveat* di Paolo apostolo, nato in Asia Minore ma *civis Romanus*, rivolto al centurione che ha già impugnato il flagello. Identitaria rimane invece l'*origo*, che connota la persona con radicata e distintiva impronta culturale, e si affianca alla cittadinanza, di natura invece giuridica, nel corredo caratterizzante i *municipes*, ai quali – come insegna Cicerone (*de leg.* 2.5) – sono dunque riferibili due patrie, una *patria loci* e una *patria iuris*: per l'oratore la prima, antropologica, è Arpino – (*de leg.* 2.3) *hic enim orti stirpe antiquissima sumus, hic sacra, hic genus, hic maiorum multa vestigia* –, la seconda, che lo ha accolto nel proprio grande alveo, quella per cui si dichiara disposto a sacrificare la vita, come poi in effetti avverrà. Nella chiave citata il modello '*civitas Romana*' diventa paradigmatico, supera la categoria del tempo e – con echi del pensiero di Walter Benjamin – si presta a una sorta di trasposizione di un nucleo teoretico dal passato all'interno del tempo presente con i tormentosi problemi che lo agitano legati agli imponenti flussi migratori e alla crisi delle sovranità nazionali, per ciò stesso immune da addebiti antistoricistici in virtù di una 'corposità' che, più che spezzare

il *continuum* diacronico, ne prescinde *tout court*. Ed è interessante osservare che nella lucida *Prefazione* di Filippo Patroni Griffi, Presidente del Consiglio di Stato, viene delineata una sorta di ‘non-luogo amministrativo’, inteso, nell’attuale contesto europeo e della giustizia amministrativa, come quello in cui le Corti nazionali ed europee sono chiamate a garantire i diritti e gli interessi dei consociati. Pertanto (XII) «uno spazio sempre più indifferente ai territori nazionali, in cui di fatto si muovono persone, imprese, organizzazioni, merci»: un luogo ove si esercita una *iurisdictio* sovranazionale dalla diffusione virtualmente illimitata. Si può concordare in buona misura con l’Autore quando afferma (121) che «indagini di questa natura non hanno tempo», poiché si rivolgono al complessivo evolversi della storia umana promuovendo nelle generazioni pensanti delle diverse fasi storiche una didascalica autoconsapevolezza. Il maggiore pregio del libro sta, a mio avviso, nella personalissima veste dei rilievi e delle immagini che propone – come il ‘*civis Romanus sum*’, poi assunto a una sorta di *topos*, unicamente tuzioristico e alieno dal timbro del privilegio meritocratico –, tali da suggerire non di rado al lettore un apparente capovolgimento logico-concettuale. Il Palma ne appare consapevole e ricorre anche all’avverbio «paradossalmente», allorché (123) dopo aver negato il carattere identitario della cittadinanza romana dell’età classica fino agli inizi del III secolo, ossia in un periodo in cui tale *status* era, bene o male, oggetto di specifiche concessioni, inclina invece a riconoscere una valenza identitaria proprio alla *Constitutio Antoniniana*, che dal canto suo, abbattuto ogni argine, la elargisce in un tratto – si è anche parlato in proposito di ‘brutalità’ (Talamanca) – a tutti gli abitanti della terra romana, «delimitando – spiega l’Autore – lo spazio ormai avvertito come unico dell’Impero rispetto ai diversi, i non romani». (Personalmente vi colgo un’assonanza con il mondo che diventa Città di Rutilio Namaziano [*De reditu suo*, 1.66: *Urbem fecisti, quod prius orbis erat*], ma soltanto nel senso della generale valenza identitaria, poiché nel poeta gallico l’assoluta dimensione cosmica prelude il benché minimo riflesso divisivo). E qui può richiamarsi il rilievo di Francesco Paolo Casavola, che nella sua breve ma suggestiva *Postfazione* individua la concreta realizzabilità, altrimenti utopistica – la *civitas Romana* è un nonluogo, non un’utopia –, dell’estensione operata da Caracalla proprio nella già in precedenza diffusa romanità di coloro che dal 212 ne diverranno titolari anche sul piano giuridico in virtù dell’Editto imperiale.

È noto che il tema della *Constitutio Antoniniana* si pone come uno dei più complessi e dibattuti della storia politica e giuridica di Roma, a partire dall'interpretazione del testo mutilo del Papiro Giessen 40, e che in esso si inseriscono, tra i vari altri, due nodi di basilare rilievo, ossia quello relativo alla doppia cittadinanza (problema che investe pure la precedente età imperiale) e la sopravvivenza dei diritti locali. Quantunque oggetto di considerazione, tali aspetti – come diversi altri, di natura più specificamente tecnica –, per via del pregnante taglio euristico impresso dall'Autore alla ricerca, non sono tuttavia destinati (mi verrebbe da dire 'non riescono') a occupare un ruolo primario. Infatti – ripeto quello che a mio credere è il vero carattere 'identitario' della monografia – sono soprattutto le ampie pennellate dell'affresco comparativo – tra storia e antropologia giuridiche, speculazione filosofica e analisi politologica, in un continuo dialogo tra passato e presente – a monopolizzare lo sguardo e l'attenzione del lettore coinvolgendolo, *in primis* come appartenente alla specie umana e alla compagine sociale del Pianeta, in un confronto appassionante e gravido di responsabilità al quale non gli è concesso sottrarsi. Proprio in tal senso, le sollecitazioni del *Saggio sulla cittadinanza romana* di Antonio Palma – il quale non a caso figura in una collana editoriale dal titolo *Diritto senza tempo* – producono comunque, e per caratteristica costante, un impatto critico tanto risoluto quanto originale.

Tutti i volti del pater. Il nono volume della *Collana dei Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, diretta da Francesca Lamberti, ospita sei saggi di giuroromanisti, nonché di studiosi di storia romana, epigrafia e filologia, che dai diversi e rispettivi angoli visuali focalizzano la tematica della paternità nell'esperienza di Roma antica, dando luogo a un'opera collettanea carica di profonde riflessioni e di stimolanti prospettive di ricerca. Gli autori sono, in ordine alfabetico, Luigi Capogrossi Colognesi, Francesca Cenerini, Francesca Lamberti, Mario Lentano, Giunio Rizzelli, Biagio Santorelli, e il titolo del libro, *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana* (Lecce, Edizioni Grifo 2019, pp. 1-160), allude proprio alla pluralità di voci e competenze specialistiche che convergono in quella che si pone come una delle tematiche centrali dell'assetto sociale, giuridico e culturale di Roma antica, già peraltro in precedenza indagata a più riprese

da tutti gli studiosi citati, e qui proposta nel quadro di una rigorosa opzione storicistica. Anche se una traccia di *excursus* relativo ai vari contributi affiora nel primo, a firma della Cenerini, è a mio avviso una scelta felice quella di prescindere da un conclusivo quadro di sintesi, che mentre da un lato farebbe torto alla complessità dei vari scritti, dall'altro finirebbe per irrigidire un tessuto che deve, appunto, rimanere così: una serie di percorsi, che, ciascuno nella propria dimensione, offrono all'attenzione e alla sensibilità del lettore spunti di riflessione su un nucleo di rilevanti nodi storiografici: dalla ambiguità delle risultanze epigrafiche, tra evidente spessore economico-gestionale della donna e titolarità dei diritti in capo al *pater* (Cenerini); al pressoché inestricabile rapporto tra ricerca storica e ideologie del presente, di cui la teoria del Bonfante, funzionale a un «primato del diritto» e alla formazione di un «ceto di giuristi» postulati dalla raggiunta unità italiana, si pone a sintomatico esempio (Lamberti); alle metafore e metonimie della paternità – *patruus*, *patronus*, *servator* (per chi ha ricevuto il beneficio assimilato al padre), *patria*, *Iuppiter* – in un mondo in cui il romano è «circondato ovunque da ipostasi della figura paterna» (Lentano); agli apporti formativi sinergici dell'elaborazione declamatoria e di quella giurisprudenziale, in particolare nel suo profilo didattico, nel delineare i connotati etico-giuridici del futuro *pater familias* (Santorelli); al rapporto non conflittuale ma di reciproca integrazione tra *potestas* (costante baricentro anche in età classica) e *pietas* legato alla figura del *pater* (Rizzelli). Nel contributo di Luigi Capogrossi le riflessioni si intrecciano con il ricordo degli studi su «antiche tematiche», che, pur dichiarate dall'Autore ormai lontane dai propri attuali interessi, non hanno impedito al *pater familias* di essere un fantasma un po' molesto che ha continuato a inseguirlo. E pur in un complesso di rilievi, interrogativi e ipotesi, in cui, ancora per sua ammissione, egli non ha potuto (o fors'anche in parte voluto) mettere ordine – «la pressione di nuove curiosità e domande che l'avanzamento dei nostri studi tende a suscitare, m'ha distratto, portandomi lontano» –, affiora anche una precisa indicazione metodologica, insita nella critica dell'unicità di una struttura organizzativa spesso (e autorevolmente) applicata anche all'inafferrabile limbo dei gruppi sociali precivici, con estensione a ritroso di categorie formulate in rapporto alle successive strutture cittadine. Ma, del resto, sono proprio le suggestioni metodologiche a porsi come pressoché naturale portato dell'esperienza dei Maestri (si

veda in tal senso, dello stesso Capogrossi, il ricordo di Mario Talamanca in BIDR 105, 2011, 1-5).

Il lungo travaglio critico delle XII tavole. In un *Tagliacarte* di trent'anni or sono (*Labeo* 36, 1990, 397 = *Pagine di diritto romano*, II, 493), Antonio Guarino, celiando con la sua inimitabile *verve* sulla diffusa abitudine di porre a titolo delle monografie romanistiche espressioni (invero non sempre appropriate) tratte dalle fonti, confessava una sottile invidia per non averne ancora rinvenuta una che, «per *suo* uso e consumo», rendesse l'idea della persistente e inopinata credulità di non pochi studiosi anche attuali circa talune mirabolanti affermazioni contenute nei testi antichi, e, a mo' di esempio per rendere l'idea, proponeva «*Antiquitus Romae asini volitabant*». È del resto noto che nei secoli sul racconto tradizionale tra fede cieca – quasi antonomastico il 'Livio... che non erra' di dantesca memoria (*Inf.* XXVIII.12) – e ripulsa demolitrice si sono alternate le più varie gradazioni critiche, il che ovviamente non solo doveva riflettersi su quel punto nodale della storia romana rappresentato dalla legge delle XII tavole, ma proprio in forza di tale centralità non poteva che rendere il tema della *mutata forma civitatis* legata alla vicenda del decemvirato e dell'approdo allo stadio legislativo, una sorta di significativo campione del carattere fededegno o inattendibile di quella stessa tradizione che per tutta l'età arcaica «spadroneggia» (Poma). Questo, di storia della storiografia, l'argomento della recente, ampia monografia di Donatella Monteverdi, *La questione decemvirale. Itinerari e risultati di una complessa vicenda storiografica*, Milano, Wolters Kluwer Italia-Cedam 2019, X-526, che si vale di una serie di precedenti concatenati saggi dell'Autrice (uno, del 2015, in lingua russa), convogliandoli ora in un quadro meditato, rigoroso e per taluni aspetti avvincente, degli atteggiamenti dottrinari in ordine al racconto tradizionale nei suoi vari aspetti, riconducibili ad antiquari, storici, giuristi e pensatori, con particolare attenzione agli ultimi tre secoli. Interessante notare che dopo l'ipercritica settecentesca – Giambattista Vico apre la questione decemvirale e ne segna il percorso – non si assiste, come in altre persuasioni della nostra disciplina, a una sorta di *trend* che muta in modo tendenzialmente lineare, ma a un continuo avvicinarsi, sovrapporsi e fondersi di visioni dottrinarie, in quanto atteggiamenti ipercritici, per esempio negli

studi dell'Ogilvie, del De Martino, del già citato Guarino, del Gabba e di altri ancora, pur di segno assai diverso da quelli del Vico e del Lewis, sono riscontrabili anche nella seconda metà del Novecento. E ciò in fondo si comprende, in quanto si tratta di una tematica priva del supporto di fonti scritte coeve e in cui si intersecano questioni di grande momento, come la forza condizionante da accreditarsi in quell'epoca alla plebe, le raggiunte funzioni legislative dell'esercito centuriato, la potenzialità derogativa della *lex* rispetto al *mos*, il debito verso i diritti greci, che tra l'altro allerta l'orgoglio nazionalistico e ove campeggia, «disperante», la *crux interpretum* costituita dall'ambasceria in terra ellenica o magnogreca. Tanto esteso è il numero degli autori – dall'«Altwater» Vico con gli altri giganti italiani ed europei a quelli prima d'ora malnoti (... quando non ignoti) agli stessi specialisti – di cui esamina il pensiero che l'Autrice, venendo così incontro al lettore, opta per il ricorso, invero abbastanza infrequente in una monografia, a una lunga serie di marginali che scandiscono il nome degli stessi. Un bel libro di «storia degli studi», insomma, frutto di una proficua stagione di ricerche intensive e scritto in una prosa elegante e scorrevole, il quale si pone anche come utile repertorio per quanti decideranno di accostarsi da vari angoli visuali all'indagine relativa al codice decemvirale. (Innocuo, ma un po' importuno, il ripetuto refuso nel nome di un insigne studioso del passato).

La spendita del nomen actionis. Già sul piano istituzionale si insegna che nel 342 (C. 2.57[58].1) gli imperatori Costanzo e Costante sanciscono l'abolizione delle formule processuali, *auкупatione syllabarum insidiantes*, e la connessa fine della procedura che da queste prende nome. Viene pertanto meno il collegamento tra l'*actio* e la *formula*, giusta il connotato della tipicità alla base del sistema dell'*ordo*; al contempo, dell'azione inevitabilmente si stempera la valenza sostanziale, dilatandosi per converso il suo spettro di operatività nel quadro ora di una diversa concezione, generale e astratta, che sortisce l'ulteriore effetto di isolare in misura sempre maggiore il diritto processuale da quello sostantivo. Sulla base di tali premesse, che identificano *in nuce* (e con ovvia semplificazione) un diffuso insegnamento istituzionale relativo alla fase tarda della *cognitio*, è difficile accreditare alla presenza del nome dell'azione nel *libellus conventionis* del

processo giustiniano un ruolo che vada oltre quello di un mero scrupolo formale dell'attore. Di conseguenza, la *quaestio* relativa alla necessità, o almeno a un concreto rilievo, attribuibile al *nomen actionis* nel libello di domanda parrebbe degradata a una problematica pressoché irrilevante, se non addirittura «oziosa»: e in effetti giudizi analoghi sono reperibili senza fatica negli scritti degli studiosi del processo romano ultimo. Di una simile valutazione non è però convinto Salvatore Sciortino, che proprio al citato argomento dedica uno studio monografico denso e rigoroso, versato in una prosa lucida e asciutta, ove sono messe a partito un nutrito nucleo di fonti, giustiniane, bizantine, del diritto intermedio, per giungere a conclusioni tanto meditate e prudenti quanto nel complesso persuasive (S.S., *Il nome dell'azione nel libellus conventionis giustiniano*, *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo, Monografie n. 14*, Torino, Giappichelli, 1-184). Ancorché le tematiche implicate abbiano contorni sfuggenti che precludono risposte univoche, l'argomento prescelto permette proprio di verificare fino a che punto si possa parlare di una totale assenza di tipicità delle azioni nel processo del tardo dominato (si è scritto in proposito che ormai tutte le azioni sarebbero *in factum*); a quali scopi rispondano le trattazioni delle *actiones* con i relativi *nomina* e le classificazioni proprie del sistema formulare presenti nelle Istituzioni di Giustiniano (4.8) e – sia pure con alcune difformità che l'Autore coglie con occhio sensibile – nella Parafrasi teofilina; se gli *antecessores* bizantini, ai quali in genere si riconnettono una speculazione e un insegnamento essenzialmente teorico-dogmatici, abbiano anche svolto, in forma non dichiarata ma valendosi con sapienza delle usitate griglie classiche, un ruolo di sia pure sommersa formazione pratica, contribuendo al contempo, in un abile gioco combinatorio delle antiche categorie con le nuove realtà, a delineare proprio la fisionomia del processo *per libellum*, nato nella prassi e assurto a struttura processuale canonica dell'età giustiniana. In particolare poi, almeno a mio credere, si rivela felice e destinato a far presa su chi legge il taglio che l'Autore imprime alla ricerca lungo il suo stesso svolgersi, modulandone la direzione in base ai risultati progressivamente acquisiti e che lo conducono a maturare ed esprimere la convinzione – perno dell'intera indagine e tale da conferirle comunque il timbro dell'originalità – che il problema non consiste tanto nel rispondere alla domanda se nel *libellus conventionis* dovesse figurare oppure no il nome dell'azione espe-

rita – presenza e assenza sono testimoniate dalle fonti in pressoché uguale misura –, quanto piuttosto nel cercare di comprendere in via induttiva da testi sempre poco allusivi, in quali casi fosse per l'attore conveniente, o comunque consigliabile, apporre tale menzione, e, all'opposto, in quali altri risultasse più opportuno tacerne, affidando magari alla *causa petendi* l'informazione finalistica relativa all'iniziativa processuale intrapresa, o, in modo ancora più agnostico, rimettendo *in toto* all'organo giudicante l'individuazione del rimedio idoneo a supportare la domanda. Tuttavia, l'esegesi di un importante documento papirologico, BGU XII.2173, del 498, il quale attesta l'espressa menzione nel libello dell'*actio familiae erciscundae* e dell'*actio communi dividundo* e in cui la parte attrice si riserva la facoltà di esperire altre azioni, induce lo Sciortino a sostenere (52) che, prima dell'intervento giustiniano in materia (C. 7.40.3 del 531), se l'attore sceglieva di esprimere il nome dell'azione, questa risultava l'unica intenzata, in caso contrario sarebbe toccato al giudice valutare quale fosse nella circostanza il rimedio più idoneo. Un tema, dunque, solo in apparenza ristretto, sia per gli interrogativi che coinvolge nel proprio ambito specifico, sia, soprattutto, per i grandi e affascinanti problemi sullo sfondo, quelli che nello studio della codificazione giustiniana identificano una costante e che, ispirandomi al titolo del libro, mi sentirei di ricondurre all'enigmatico rapporto tra i *nomina* e le *res*.

Illeciti pagati a peso d'oro. È noto che nel campo del diritto criminale Costantino ha inasprito le pene di diversi reati, escogitando talora modalità di esecuzione atroci o sottilmente crudeli. Si possono ricordare in tal senso il piombo fuso versato in gola alle nutrici che si rendono complici dei rapitori (CTh. 9.24.1.1.1, a. 320); la rimodulazione del *culleus* dei parricidi, fornito ora di un abbondante carico di serpenti (CTh. 9.15.1, a. 318); la singolare *damnatio in ludum gladiatorium* del plagiatario di fanciulli studiata in modo che già al suo primo apparire nell'arena al reo non sia concessa via di scampo (CTh. 9.18.1, a. 315). Tuttavia questa inventiva del primo imperatore cristiano sembra non essersi arrestata alle pene afflittive, giacché proprio nel campo pecuniario è legata al nome di Costantino (C. 1.22.3, a. 313) la grande novità delle sanzioni in libbre d'oro, che, ripresa e potenziata dai suoi figli, riscuoterà una durevole fortuna

tanto da annoverare fino al Giustiniano delle Novelle, che ne fece dal canto suo largo uso, centinaia di comminatorie per numerosi illeciti, puniti con il pagamento di quantità variabili – ma spesso ingenti o addirittura spropositate – del nobile metallo, di cui del resto la macchina burocratica tardoimperiale avvertiva una necessità inallewiabile, nonostante il lucente «temporale imbrifero» che per quasi tre secoli ha (o avrebbe) ‘fecondato’ le casse imperiali come la Danae del mito. Proprio al fenomeno legato all’apparire e all’evolversi delle sanzioni auree fissate da leggi imperiali per gli illeciti in particolare della *militia inermis* e *armata* dagli inizi del terzo secolo agli ultimi decenni del sesto è dedicato il recentissimo, ponderoso volume di Giorgia Maragno, *Punire e sorvegliare. Sanzioni in oro Imperatori Burocrazia*, Napoli, Jovene 2020, XII-690, ove il citato fenomeno, che ha come «protagonisti assoluti» l’imperatore, l’oro e la burocrazia, è indagato da tutti i possibili angoli visuali. Dal criterio di valutazione ponderale del metallo, sempre oro pesato con tutti i crismi sebbene si tratti di monete, senza aggio dovuto al conio, pressoché di regola in libbre (una libbra circa 324 grammi; 100 libbre – tale sanzione ricorre 22 volte – più di 32 chili), in un caso il ‘prezzo’ dell’illecito, a carico dell’*officium* del prefetto al pretorio, tocca il culmine iperbolico delle 200 libbre (Nov. Theod. 26 = C. 10.28.1, a. 444). Alla natura delle sanzioni auree, che – quantunque il termine ricorra, insieme con tanti altri – a giudizio dell’Autrice non sembra corretto definire *multae*, le quali sono propriamente misure coercitive patrimoniali derivanti dalla funzione punitiva magistratuale, ma è preferibile attestarsi sul termine più generico di *poenae*, di carattere pecuniario anche se non si tratta di *pecunia numerata*. Alla tipologia degli illeciti considerati nell’indagine (invero non i soli repressi con sanzioni auree), da ritenersi *delicta propria* in senso tecnico, in quanto soggetti attivi sono i membri della *militia* centrale e periferica: illeciti legati a «condotte autonome e inedite», variamente catalogati in dottrina (penali, amministrativi, disciplinari, procedurali), privi di *nomen iuris* e legati al porre in essere un comportamento vietato o, più sovente, al non tenerne uno al quale si è obbligati, abbastanza refrattari a sussunzioni sotto denominatori comuni, eccettuata però la *dissimulatio*, ossia il far finta di non vedere – e perciò non reprimere –, per ragioni non sempre venali, una condotta che si avrebbe l’obbligo di sanzionare; puniti, inoltre, solo in seguito alla consumazione, non rilevando il tentativo. Al crite-

rio di responsabilità, in molti casi svincolata dal dolo e dalla colpa e tendenzialmente oggettiva, che scatta al semplice verificarsi di un fatto, tanto più quando, come assai spesso accade, per l'illecito commesso dal preposto punito è (anche o solo) l'*officium* nel suo complesso, al quale raramente si concede il soccorso della prova a discarico. Ai destinatari di tali esborisi: gli appartenenti alla burocrazia imperiale, ma in particolare l'*officium*, inteso unitariamente come entità collettiva, e tra le persone, con particolare frequenza, il governatore provinciale. All'effettività di tali sanzioni: quantità d'oro che fanno tremare le vene e i polsi, accreditabili – almeno nelle misure più elevate – quasi esclusivamente a 'rentier' di rango senatorio, certo finalizzate a uno scopo deterrente, quantunque per la Studiosa non liquidabili come simboliche e vuote minacce a guisa di gride manzoniane, anche se il problema dell'effettività rimane aperto sia per l'immaginabile frequente incapienza patrimoniale del debitore (lo stipendio degli *officiales* era di pochi solidi all'anno – il solido equivale a 1/72 di libbra –, incrementato però dalle *sportulae*), sia per l'intervento di provvedimenti di indulgenza, generali o particolari, destinati a incidere sulla sanzione. E qui si può cogliere una sottile ironia dell'apparato testuale, perché l'unica testimonianza di effettiva irrogazione (15 libbre d'oro) di cui disponiamo, dovuta al filosofo Sinesio di Cirene, mostra il caso di un soggetto, il governatore della Lidia Eutalio soprannominato 'il Borsaiuolo', in grado di far fronte al pesante prelievo perché i cinque chili d'oro dovuti li ha, ma che poi in effetti non paga pressoché nulla perché con un trucco da consumato prestigitatore, scambiando un contenitore con un altro identico, si fa beffe degli esattori consegnando loro, con contestuale 'ricevuta' liberatoria, una borsa piena di monete di bronzo, e tale impresa – il che non è senza esempio – renderà quel galantuomo una specie di eroe. Si potrebbe continuare ancora a lungo, ma in questa sede basti aggiungere che nella parte seconda (*Il vaso di Pandora. I singoli illeciti della militia*, 170-583) sono analizzate a una a una, divise per settori (leggi in tema di *iurisdictionis*, leggi in tema di *administratio* nei rapporti interni alla *militia*, leggi in tema di *administratio* nei rapporti con i cittadini), le 266 costituzioni che per determinate condotte illecite della *militia* stessa comminano sanzioni in libbre d'oro. Nelle brevi, ma suggestive, conclusioni (*Nihil esse potentius auro* [581-583]: il titolo è tratto da un verso di Ovidio) sono delineate le potenzialità del biondo metallo nella politica dell'impero

tardoantico: da un lato l'oro, comune segno distintivo, cementa il senso di appartenenza della burocrazia e ne rinsalda il legame con la magnificenza del *basileus*. Al contempo il timore legato alla sua perdita consente al supremo vertice un capillare controllo sull'intero apparato amministrativo e si pone come un efficace deterrente alla corruzione e alla *dissimulatio*, responsabilizzando l'*officium* nei confronti del principale, dal quale peraltro è diretto. Dietro ciascuna delle pene in oro, anche quelle di una sola libbra, si nasconde «l'occhio dell'imperatore», che vigila in ogni direzione come «un Argo Panoptes», e in tal senso anche il problema, pur cruciale, dell'effettività delle sanzioni un poco si stempera, perché il valore, il prestigio, l'irresistibile malia di quell'eterno oggetto del desiderio sconsigliano comunque di fare affidamento su una, benché non insospettabile, simulazione sanzionatoria. Non mancano, prima della copiosa bibliografia e dell'indice delle fonti, alcuni utili grafici riepilogativi. Già a una prima scorsa, libri come questo appaiono la prova tangibile di un impegno lungo, intenso e costante che ha occupato una stagione di studi (in fondo, una *militia...*), e che può coniugarsi soltanto con una genuina passione per la disciplina e per la ricerca scientifica che la alimenta. Lo scopo che si prefiggono è tale da escludere *a priori* ogni forma di elusione, perché sono votati a esaurire l'intero argomento prescelto: dare conto dei problemi implicati, proporre soluzioni, ordinare ed esaminare tutti i testi con la medesima cura, senza cedimenti e sfasature, fino a produrre, se ne sussistono – come in questo caso – i presupposti, una sorta di originale enciclopedia specifica. Che nella circostanza si tratti dell'opera di una giovane studiosa è un salutare motivo di conforto e di fondata speranza.

RENZO LAMBERTINI

Il linguaggio politico di Diocleziano. L'opinione prevalente vede Diocleziano come l'ultimo grande persecutore del Cristianesimo e, nello stesso tempo, come l'iniziatore, insieme a Costantino, della fase assolutistica dell'impero romano. È un giudizio in sé più che corretto, ma che forse semplifica troppo una figura, che appare assai complessa e problematica. Lo mostra bene Filip-